

### **REGOLAMENTO FONDO DI MUTUALITA'**

# \* modifica apportata con delibera CDC n. del 20/01/2023

# Art. 1 Oggetto del regolamento

 Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 1 del Regolamento generale, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari da parte dell'Ente Club Alpino Italiano (CAI) alle proprie Sezioni.

#### Art. 2 Definizioni

- 1. Ai soli fini del presente regolamento, per Fondo di Mutualità si intende lo strumento tramite cui il CAI eroga interventi di carattere economico, soggetti a rimborso, finalizzati a concorrere alla rimozione delle cause ostative al pieno svolgimento delle attività istituzionali e alla regolare corresponsione da parte delle Sezioni della quota associativa di spettanza del CAI e di quelle destinate alle coperture assicurative di Soci e Sezioni, alle pubblicazioni e ai rifugi.
- 2. Gli interventi sono destinati esclusivamente al superamento di un particolare stato di comprovata difficoltà della Sezione, derivante da situazioni straordinarie o emergenziali.

### Art. 3 - Carattere delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni hanno carattere straordinario e si esauriscono con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- 2. Sono concesse, a titolo esemplificativo, per:
  - a) sopravvenute ed indifferibili necessità di interventi straordinari sul patrimonio sezionale (Rifugi, Sede sociale, etc.);
  - b) conseguenze di calamità naturali;
  - c) esiti negativi di contenzioso giudiziario (chiamata in causa della responsabilità della Sezione verso terzi e per situazioni non ricomprese nella operatività delle Polizze vigenti del CAI);
- 3. Sono deliberate dal Comitato Direttivo Centrale, con indicazione delle ragioni che legittimano l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

# Art. 4 - Procedura per la concessione delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono concesse solo a seguito di richiesta motivata e documentata.
- 2. Nella richiesta sono indicati:
  - a) i motivi che hanno determinato la situazione straordinaria o emergenziale descritta e documentata;
  - b) l'ammontare complessivo dei costi degli interventi necessari al ristabilimento di una situazione che consenta lo svolgimento delle attività istituzionali e la somma da finanziare;
  - c) i tempi proposti per il rimborso;

- d) l'indicazione degli altri enti pubblici o privati cui sia stata avanzata analoga richiesta.
- 3. La richiesta è sottoscritta dal Presidente e dal Consiglio direttivo sezionale ed è corredata dal parere del Collegio dei Revisori della Sezione e ad essa sono allegati:
  - a) copia della conforme delibera del Consiglio Direttivo Sezionale;
  - b) i bilanci d'esercizio degli ultimi due anni, firmati dal Presidente sezionale e approvato dall'Assemblea sezionale (unitamente alle Relazioni del Collegio dei Revisori);
  - c) lo schema di riclassificazione del Bilancio (fac simile fornito da Sede centrale);
  - d) gli estratti conto bancari con certificazione della giacenza media;
  - e) la documentazione relativa alle spese già sostenute o di quelle da sostenere con riferimento alla situazione straordinaria o emergenziale.

# Art. 5 - Erogazione delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono erogate in esecuzione di apposita e motivata deliberazione.
- La somma concessa non può essere superiore ad Euro 250.000,00 \*
  (duecentocinquantamila/00) e la sua erogazione può essere frazionata in base alle
  documentate esigenze di pagamenti.
- 3. Il mancato rispetto delle condizioni di rientro, relativo a due ratei anche non consecutivi, determina la decadenza dai termini successivi e, qualora la sovvenzione non sia stata interamente erogata, ne legittima la sospensione.

### Art. 6 - Rimborso delle sovvenzioni

- 1. Le sovvenzioni sono soggette a integrale rimborso da parte delle Sezioni.
- 2. La sovvenzione è rimborsata escludendo l'applicazione di tassi d'interesse, a mezzo rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale.
- 3. La prima rata scade 12 (dodici) mesi dopo la stipula di apposito accordo tra il CAI e la Sezione.

# Art. 7 - Precedenti richieste di rientro programmato

- 1. Le Sezioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già avanzato richiesta di rientro dilazionato di somme non versate al CAI possono presentare, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di apposita comunicazione da parte del Direttore del CAI, la richiesta di cui all'art. 4.
- 2. Il Direttore provvede a comunicare immediatamente a tali Sezioni la facoltà di presentare la richiesta motivata e documentata indicandone i termini, precisando che, in difetto, quella precedentemente avanzata si intende decaduta.